



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

Protocollo n. 13906

Ordinanza n. 82

OGGETTO: Ordinanza – REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER SCOPI CONSENTITI.

IL SINDACO

Premesso che la situazione metereologica ed il perdurare di condizioni di assenza di pioggia stanno comportando un abbassamento dei livelli di falda ed una riduzione della portata dei rii da cui il Gestore AM.TER S.p.A. attinge la risorsa idrica distribuita nelle reti destinate al consumo domestico;

Considerato che durante la stagione estiva si prevede un'ulteriore riduzione della portata delle sorgive e, quindi la possibilità di interruzione dell'erogazione dell'acqua alla cittadinanza;

Ritenuto di dover tutelare la disponibilità della risorsa idropotabile ai soli usi potabili al fine della salvaguardia della salute pubblica e quindi di impedire qualsiasi inutile spreco;

Atteso che, al fine di scongiurare un possibile razionamento dell'acqua con conseguenti disagi per i cittadini e turisti, si rende necessario ed indifferibile e sin da questo momento, un intervento di questa amministrazione comunale, tendente a reprimere tutte le forme di approvvigionamento abusivo, nonché l'utilizzo dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, favorendone un uso legittimo ed intelligente e vietandone l'uso per l'irrigazione di orti e giardini, lavaggi di autoveicoli, riempimento di piscine e per altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l'acqua destinata al consumo umano;

Ritenuto che ricorrono i motivi di contingibilità ed urgenza, a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per l'adozione di provvedimenti a salvaguardia dell'igiene e salute pubblica, consistenti nel limitare l'uso delle acque destinate al consumo umano agli scopi propri cui sono destinate;

Visto l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, (consistenti nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse dell'igiene pubblica e della salute pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento;

ORDINA

1. il divieto di utilizzo dell'acqua potabile del civico acquedotto per irrigare orti e giardini, riempire piscine e vasche, lavare autoveicoli e veicoli in genere (ad esclusione dell'utilizzo di impianti autorizzati), lavare spazi ed aree e per ogni altro uso diverso dal consumo umano e zootecnico;
2. al Responsabile del Settore LL.PP. – Ambiente di limitare l'erogazione dell'acqua potabile, per uso igienico, dalle docce ubicate sulle spiagge pubbliche, alle fasce orarie 11:30 – 14:30 e 17:00 – 20:00.

AVVERTE

- la presente ordinanza ha validità dal 22/06/2017 al 30/09/2017 salvo eventuale revoca anticipata per cambiamenti significativi della attuali condizioni meteo-climatiche siccitose;
- che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino l'inadempienza alla presente ordinanza, verrà applicata, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un

minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario;

- che comunque, ove non verrà data completa attuazione al presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 650 del Codice Penale.

MANDA

- al Settore LL.PP. - Ambiente - Servizio Ambiente per quanto di competenza e per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente atto presso la cittadinanza e presso ogni soggetto interessato;
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- alla Regione Carabinieri Forestale Liguria - Stazione Arenzano (GE) per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza;
- al Gestore operativo territoriale del servizio idrico integrato AM.TER S.p.A. per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Cogoleto, 22 giugno 2017

